
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

DIRITTO INTERNAZIONALE (*Pubblcazioni italiane*; 1928).

CAVAGLIERI ARRIGO, *Nuovi studi sull' intervento*. Roma, Usila, 1928, pag. 81. Prezzo L. 10.

La « Biblioteca di diritto pubblico e corporativo », diretta da Amedeo Giannini, notevole per l'eleganza della edizione e per la nitidezza dei caratteri, inizia degnamente le sue pubblicazioni con questo studio, che, per il nome dell'autore e per il pregio della trattazione, interesserà vivamente i cultori del diritto internazionale.

Riconosciuto il fondamento delle critiche rivolte alla concezione dell'intervento quale mezzo di tutela di interessi non giuridici, concezione già da lui stesso seguita in un ben noto scritto (*L'intervento nella sua definizione giuridica*, Bologna, 1913), il Cavaglieri osserva che l'intervento, concretandosi nella intromissione autoritaria di uno o più Stati nelle faccende interne o nei rapporti internazionali di un altro Stato, esercitata in tempo di pace allo scopo di ottenerne un determinato comportamento, non può trovare accogliamento nel diritto internazionale se non in quanto diretto a far valere coattivamente una pretesa fondata sopra una norma giuridica. Alla stregua di tale definizione, l'A. passa in rapida rassegna alcuni concetti ed istituti che potrebbero ritenersi idonei a rendere eccezionalmente lecita o non vietata la lesione del diritto altrui (autotutela, legittima difesa, stato di necessità, reazione all'altrui abuso del proprio diritto), allo scopo di determinare se, in quanto trovino effettivo riconoscimento nel diritto internazionale, possano fornire la giustificazione giuridica dell'intervento.

L'esercizio dell'auto-tutela, nella forma di ingerenza negli affari interni o nei rapporti internazionali dello Stato a cui l'infrazione giuridica è imputabile, ammesso dal diritto internazionale generale, trova una importante limitazione, nei rapporti fra i membri della Società delle Nazioni, nell'art. 10 del Patto, considerato in relazione con tutto il sistema del Patto stesso, nel senso che non si può ricorrere allo intervento se non dopo esperiti senza successo i procedimenti sociali. Correlativamente il concetto di legittima difesa, come concetto autonomo, non può trovare generale applicazione nell'ordinamento internazionale, che riconosce in via normale la forma più comprensiva dell'auto-tutela, ma solo rispetto alle norme che limitano il ricorso

all'auto-tutela. È quanto avviene nei rapporti fra membri della Società delle nazioni, nei quali pertanto l'intervento diviene lecito quando sembri allo Stato aggredito o minacciato il mezzo più efficace per salvaguardarsi dal pericolo di una violenza attuale ed ingiusta; una situazione analoga è determinata dalle clausole del trattato di Locarno, dal cui art. 2 si desume appunto la giustificazione dell'intervento come atto di legittima difesa.

I concetti di auto-tutela e di legittima difesa sono, per il Cavaglieri, i soli che possano giustificare giuridicamente l'intervento individuale; egli nega infatti l'applicabilità al diritto internazionale della nozione di stato di necessità, riaffermando l'opinione già manifestata sull'argomento (*Lo stato di necessità nel diritto internazionale*, « *Rivista italiana per le scienze giuridiche* », 1917) e muovendo alcuni appunti critici alla contraria teoria sostenuta, fra gli altri, dall'Anzilotti, ed esclude del pari la legittimità della reazione contro l'abuso del diritto.

Quanto all'intervento collettivo, l'A. osserva come esso tragga oramai sicuro fondamento dal Patto della Società delle nazioni, in relazione al quale, con sottile analisi, ne isola il concetto sulla base sia dei caratteri dell'attività in cui esso si concreta sia della sua rilevanza giuridica. Considera così intervento lecito quello esercitato dalla Società nei confronti dei suoi membri in applicazione degli artt. 10, 11 e 13 del Patto. Nega invece che abbia i caratteri dell'intervento l'azione sociale esplicita in base all'art. 10 nell'ipotesi che l'aggressione provenga da uno Stato estraneo (trattandosi di un semplice rapporto di alleanza difensiva fra gli Stati membri non avente che una rilevanza di fatto nei riguardi dallo Stato estraneo), ed esclude che l'azione sociale verso Stati estranei in base agli artt. 11 e 17, 4° cap., riguardando rapporti regolati dal diritto internazionale comune, possa trovare una qualsiasi giustificazione giuridica.

CAVARRETTA GIUSEPPE, *La rappresentanza convenzionale nel diritto internazionale contemporaneo*. Padova, Cedam, 1928, pagine 118. Prezzo L. 20.

Secondo un'opinione, sostenuta nel campo dei nostri studi dal Marinoni, la rappresentanza sarebbe un rapporto accessorio, di natura formale, che per sè non potrebbe sussistere perchè in tanto si può volere per altri in quanto vi sia un atto volitivo, il cui contenuto è dato dal rapporto principale; donde l'adattabilità del rapporto *astratto* di rappresentanza ai vari rami del diritto in cui il rapporto principale si svolge.

A questo concetto il Cavarretta contrappone quello della autonomia del rapporto di rappresentanza, il quale, appunto perchè autonomo, si presenta nei vari campi e in particolare nel diritto internazionale con caratteristiche proprie.

Per la dimostrazione di questo concetto e per la determinazione dell'effettivo contenuto del rapporto di rappresentanza, l'A. utilizza la distinzione, ripresa recentemente in alcuni studi di diritto interno, fra la facoltà di disporre di un diritto e il diritto di cui si dispone. Nella rappresentanza

si ha appunto il trasferimento ad altri, da parte del titolare di un diritto, della corrispondente facoltà di disposizione (considerata come facoltà relativa all'intero patrimonio giuridico, preso come unità), la quale facoltà viene acquistata come propria per essere poi esercitata in nome del titolare che l'ha trasferita. E poichè la facoltà di disposizione ha la sua fonte nel generale diritto di personalità e più precisamente nella capacità d'agire, essa rientra nella sfera giuridica di dominio di tutti gli enti cui l'ordinamento giuridico internazionale riconosce la personalità. Questa affermazione e il modo particolare in cui nel diritto internazionale deve essere inteso il concetto di qualificazione giuridica soggettiva spiegano la ragione del manifestarsi della rappresentanza nei rapporti fra Stati attraverso la forma convenzionale. Il che non esclude che in certi casi, quando cioè la situazione creata ad uno Stato da un determinato rapporto giuridico non si esaurisce nel rapporto stesso, ma diviene rilevante per un complesso di altri rapporti assumendo così un carattere permanente o stabile, si abbia una forma di rappresentanza che, sebbene di natura convenzionale, si presenta con lineamenti propri, caratteristici, che la fanno avvicinare alla rappresentanza legale del diritto interno.

Questa, riassunta nei suoi tratti essenziali, la teoria che della rappresentanza internazionale prospetta il C. e di cui egli fa un'applicazione concreta, nella seconda parte del lavoro, al tema dei mandati della Società delle Nazioni. L'A. ritiene che la sovranità sui territori soggetti a mandato spetti alla Pentarchia, considerata come unione di Stati fornita di personalità internazionale risultante, nei riguardi della Germania, dagli artt. 118 e 119 del trattato di Versailles e, nei riguardi delle terze potenze, dagli accordi previsti dall'art. 118 del trattato medesimo. Però dal diritto della Pentarchia viene a distaccarsi, per effetto del conferimento del mandato, la corrispondente facoltà di disposizione, trasferita alla potenza mandataria, istituendosi così fra questa e la Pentarchia un rapporto di rappresentanza.

Una critica delle tesi prospettate dal C. esorbiterebbe dai limiti che a questo breve cenno abbiamo imposto. Ci basti rilevare che per la nuova configurazione data allo istituto della rappresentanza e per il modo in cui viene risolta la dibattuta questione della natura e del contenuto del mandato della S. d. N., il lavoro presenta un interesse notevole. Peccato che la forma, tutt'altro che limpida, spesso involuta ed oscura, e la mancanza, in qualche punto, di un rigoroso ordine nella esposizione ne rendano faticosa la lettura.

MAZZOLENI GIAMBATTISTA, *L'odierno Impero Britannico* (n. 36 degli « Studi nelle scienze giuridiche e sociali » della Università di Pavia), 1928, pag. 140. Prezzo L. 18.

L'A. tratteggia, in maniera succinta, con ordine e chiarezza, la posizione dei Dominions, dell'India e dell'Irlanda nel seno dell'impero britannico, seguendone l'evoluzione storica nel periodo pre-bellico, durante la guerra e attraverso gli sviluppi più recenti. Il lavoro ha natura prevalen-

temente espositiva ed è diretto più che altro al lato politico della questione; non mancano però accenni ai caratteri giuridici dello Impero, che l'A. considera come tipo a sè non suscettibile di essere ricondotto nei soliti schemi della Unione di Stati, della Confederazione o dello Stato federale. Alla situazione dei Dominions nell'ordinamento giuridico internazionale sono rivolti pochi cenni, come del resto esige la stessa indole della monografia riguardante soprattutto la configurazione dell'Impero dal punto di vista costituzionale.

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, Anno XX (1928).

BALDASSARRI A., *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all'ordinamento giuridico italiano* (pagg. 5-26).

In questo articolo, la cui prima parte trovasi pubblicata nella precedente annata della Rivista (pagg. 497-520), l'A., dopo avere accennato agli effetti della naturalizzazione nell'ordinamento giuridico internazionale (obbligo dello Stato d'origine di riconoscerla), prende in considerazione l'atto straniero di naturalizzazione come condizione della efficacia della rinuncia alla cittadinanza italiana (naturalizzazione coattiva) e come atto amministrativo immediatamente efficace, per il nostro ordinamento giuridico, a produrre la perdita della cittadinanza (naturalizzazione spontanea).

ENRIQUES G., *Considerazioni sulla teoria della guerra nel diritto internazionale* (pagg. 27-49, 149-173).

Ad una rassegna critica delle varie teorie sulla guerra segue la determinazione di alcuni punti che dovrebbero formare oggetto di indagine scientifica. Pur non arrivando a conclusioni definitive, l'A. trova modo di esporre alcune acute osservazioni sul dibattuto argomento.

BALDASSARRI A., *Il diritto penale internazionale nel Progetto preliminare di un Nuovo Codice Penale* (pagg. 293-337).

Esposizione sistematica e critica delle disposizioni del progetto Rocco riguardanti il così detto diritto penale internazionale.

BALLADORE PALLIERI G., *La forza obbligatoria della consuetudine internazionale* (pagg. 338-374).

In questo interessante articolo l'A., seguendo l'opinione accennata dal Romano, sostiene che la consuetudine internazionale non ritrae la sua forza

obbligatoria dalla volontà collettiva degli Stati, ma è un prodotto incosciente e irriflesso della comunità internazionale determinato da un lento e complesso processo, che nulla ha a che fare con quello per il quale una volontà si manifesta.

ENRIQUES G., *Le obbligazioni pecuniarie fra sudditi di Stati enemies* (pagg. 437-471).

Studio interpretativo delle disposizioni dei trattati di pace regolanti la materia.

A questi articoli di maggiore importanza se ne aggiungono altri di commento di fatti internazionali o riguardanti casi pratici. Notiamo l'articolo di P. LA TERZA su *La VI Conferenza di diritto internazionale privato*, quello di E. CUCINOTTA su *Il nuovo statuto dei Domini britannici*, quello di R. SANDIFORD, su *Le regole dell'Avana sulla neutralità marittima*, quello di M. UDINA sulla controversia fra la Grecia e la Germania per *il caso del « Salamis »*. Seguono inoltre, in ogni fascicolo, le solite rubriche della giurisprudenza, degli atti internazionali e della legislazione, con note di CAVAGLIERI, PERASSI, BOSCO e MORELLI, e quella bibliografica in cui è notevole una ampia ed importante recensione del SALVIOLI sulla terza edizione del Corso dell'Anzilotti.

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, Anno V (1928).

MORELLI G., *Litispendenza fra giudizio di delibazione e giudizio ordinario* (parte II, pagg. 98-103).

Nota alla sentenza della Cass. 12 luglio 1927, che dà occasione all'A. di risalire ad alcuni concetti generali circa i rapporti fra i due giudizi.

RIVISTA DI DIRITTO COMMERCIALE, Anno XXVI (1928).

BALLADORE PALLIERI G., *I principi generali del diritto internazionale nella nuova legislazione sull'esecuzione di sentenze straniere* (parte I, pagg. 453-464).

Contro la dottrina dominante l'A. sostiene che i principi del diritto internazionale indicati nel § 1, n. 1 dell'art. 941 modificato cod. proc. civ. consistono in quei principi che, pur non potendosi considerare vere norme consuetudinarie, rispondono alla comune coscienza giuridica internazionale.

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE, Anno III (1928).

ENRIQUES G., *Il concetto astratto di « persona giuridica » e la sua applicazione al diritto internazionale* (pagg. 133-218, 361-471):

Dopo avere analizzato il concetto astratto di persona giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico interno, l'A. esamina la figura dello Stato-persona (ch'egli considera unica rispetto al diritto interno e al diritto internazionale) determinando gli elementi di cui si compone: substrato, scopo, volontà, responsabilità, sovranità, riconoscimento del diritto oggettivo. Si propone quindi il quesito se la figura dello Stato-persona in tal modo determinata si possa considerare come figura astratta rispetto al diritto internazionale, nel senso che non esistano persone giuridiche internazionali che in quella figura non rientrino. Alla soluzione affermativa di tale quesito l'A. è condotto dalla distinzione fra persona e soggetto di diritto, ch'egli adotta enunciandola in questi termini: « fino a che un ente è titolare di un diritto soggettivo o di più diritti soggettivi, ma sempre *determinati* nella loro quantità e qualità, esso è soggetto di diritto; quando invece un ente è in tale posizione giuridica da esser potenzialmente titolare di diritti soggettivi in genere, cioè di un numero *indeterminato* di diritti, esso è persona ». Alla stregua di questo concetto l'Enriques ritiene che la qualifica di persona nel diritto internazionale non possa riconoscersi che allo Stato unitario, all'Unione reale e allo Stato federale, mentre la Confederazione, la Società delle Nazioni, la Chiesa cattolica, alcune colonie, i Dominions britannici, le popolazioni selvagge, gli insorti non potrebbero essere considerati che come soggetti di diritto.

Dobbiamo formulare le più ampie riserve sia in ordine alla legittimità di una determinazione astratta del concetto di persona, determinazione che, appunto perchè astratta, condotta cioè indipendentemente dal riferimento ad un dato ordinamento giuridico, non sembra compatibile con una indagine rigorosamente positiva, sia in ordine alla fondatezza della distinzione fra persona e soggetto di diritti. Queste riserve, però, nulla tolgono al pregio del lavoro, in cui il giovanissimo A., svolgendo con diligenza e con serietà svariati argomenti, dimostra buona preparazione, acume e vasta conoscenza della letteratura giuridica.

COMBA M., *L'acquisto delle Colonie nel diritto costituzionale* (pagg. 309-360).

Esamina la questione della competenza a stipulare trattati che importino variazione del territorio coloniale, ritenendo, per quanto riguarda il diritto interno italiano, l'applicabilità dell'ultima parte dell'art. 5 dello Statuto, applicabilità che esclude invece pei trattati che importano espansione coloniale senza acquisto di territorio (zone di influenza, cessioni in amministrazione o in affitto, protettorati, mandati A e B).

GAETANO MORELLI

